

***Co.Re.Com. Cal/Ro***

## DELIBERAZIONE N.92

**Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Vumbaca Xxxxx c/ Wind Telecomunicazioni xxx.**

### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 20/05/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.re.com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/O3/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 12 dicembre 2012, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 54262, con cui il Sig. Vumbaca Xxxxx ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia pendente con la Società Wind Telecomunicazioni xxx ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/O7/Cons e succ. modif. ed int.;

la nota del 19 dicembre 2012 (prot. n. 55793), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue

### **Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

L'istante, sig. Vumbaca Xxxxx, titolare delle utenze di rete mobile con numeri xxxxx, xxxxx, xxxxx e xxxxx chiede l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia pendente con la Società Wind telecomunicazioni xxx, lamentando l'inadempimento contrattuale dell'operatore per la totale interruzione del servizio mobile, relativamente alla linea voce, al servizio di invio/ricezione di sms e del servizio internet, nel periodo 30 gennaio – 25 marzo 2010, imputabile al presunto guasto ad un ripetitore che copre il comune di residenza dell'istante ed i comuni limitrofi. In particolare, il ricorrente dichiara di essere rimasto totalmente sprovvisto dei servizi di che trattasi per circa 54 giorni, evidenziando di avere provveduto a segnalare il disservizio al numero di assistenza Wind 155 e precisando che, nel periodo del guasto, l'operatore ha continuato a prelevare dal proprio conto prepagato i canoni mensili pattuiti.

Dichiara che in relazione a tale controversia veniva esperito, senza esito, il tentativo di conciliazione, come da verbale redatto in data 12 settembre 2012, e sottolinea il comportamento anticonciliativo tenuto dall'operatore nel corso dell'udienza.

Con l'odierna istanza di definizione il ricorrente chiede il riconoscimento degli indennizzi contrattuali per l'interruzione dei servizi suddetti e per la mancata risposta ai reclami.

La società convenuta, tempestivamente costituita, ha contestato integralmente le pretese di parte avversa, domandandone il rigetto integrale, ed evidenziando, in particolare, che:

- il disservizio occorso al ricevitore Wind, nel sopra cennato periodo, si sarebbe verificato per motivi non direttamente imputabili all'operatore medesimo. Invero, nel febbraio 2010, l'impianto di che trattasi fu oggetto di eccezionali eventi atmosferici che ne danneggiarono irreparabilmente gli apparati, al punto che si rese necessario, in un primo tempo, un intervento di messa in sicurezza dell'area e, successivamente, la relativa parziale sostituzione delle parti danneggiate, di conseguenza l'impianto fu reso nuovamente funzionante a partire dal 25 marzo 2010;

- l'operatore invoca l'applicazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., adducendo la temporanea impossibilità di eseguire la prestazione per causa ad esso non imputabile e deducendone, di conseguenza, l'assenza di responsabilità da inadempimento contrattuale;
- invoca, altresì, l'applicazione delle Condizioni Generali di Contratto Wind relative alla somministrazione del servizio di telefonia mobile, che esonerano il fornitore da responsabilità nelle ipotesi di interruzione del servizio dipendente da caso fortuito o da forza maggiore (artt. 3.3, 3.4);
- rileva che le pretese attoree appaiono infondate anche in ragione della particolare natura del servizio erogato nel caso di specie; infatti, nei contratti di fornitura di servizi di telefonia mobile, l'operatore non è nelle condizioni di conoscere preventivamente il luogo di esecuzione del contratto, ben potendosi erogare tale fornitura in qualsiasi luogo, sia all'interno del territorio nazionale che all'estero. Evidenzia, altresì, che spesso non vi è coincidenza tra il luogo di residenza dell'utente e quello di effettivo utilizzo del servizio telefonico. Per tale ragione, gli operatori si impegnano preventivamente ad assicurare e pubblicizzare una copertura territoriale molto estesa dei propri servizi di telefonia mobile, ma non sono tenuti (né le attuali tecnologie possono, allo stato, permetterlo) ad assicurare la totale copertura geografica dell'intero territorio; ne deriva che, per questa tipologia di contratti, non sono invocabili i medesimi criteri che valgono per le ipotesi di inadempimento della prestazione nei contratti di somministrazione dei servizi di telefonia fissa. In relazione agli obblighi di copertura previsti per gli operatori mobili cellulari, il Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicazione del 12 dicembre 2011, ha certificato che la convenuta Wind ha correttamente adempiuto agli obblighi di copertura sull'intero territorio nazionale.
- In subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle richieste avversarie, la società resistente chiede che si tenga conto di quanto convenuto con l'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella Carta dei servizi Wind; in definitiva, chiede che l'eventuale indennizzo venga ricondotto ai parametri di cui all'art. 3.3 della Carta Servizi. Tale norma, tra l'altro, prevede che gli indennizzi da liquidare agli utenti titolari di carte prepagate si risolvano nell'accredito di quote di traffico sulle rispettive *sim*.
- Quanto alla richiesta di indennizzo per mancata risposta ai reclami, l'operatore evidenzia che l'istante non ha mai inoltrato reclami all'azienda, come previsto dall'art. 8 della delibera n. 179/03/Cons, e che l'inesistenza stessa dei reclami, nella vicenda *de qua*, ha impedito all'azienda di effettuare le relative indagini e gli eventuali interventi. Assume, in definitiva, l'operatore che è onere dell'utente segnalare disservizi/disfunzioni e che, in mancanza, alcuna responsabilità può essere imputata all'operatore medesimo;
- che, solo in data 19 gennaio 2012, l'istante ha inoltrato all'indirizzo dell'operatore una comunicazione in cui lamentava l'interruzione in oggetto, occorsa nel periodo 30 gennaio – 25 marzo 2010, ovvero a distanza di circa due anni dai lamentati disservizi;
- di conseguenza, la convenuta predisponeva le relative verifiche ed, all'esito delle stesse, ne dava riscontro all'istante, con lettera datata 16 aprile 2012, come in atti;
- infine, per mero scrupolo difensivo, la società convenuta osserva che l'istante non ha fornito alcuna prova delle circostanze dedotte a fondamento della sua domanda, essendosi limitato a riferire l'accadimento di un fatto notorio (il danneggiamento di un sito nella propria zona di residenza), fatto, peraltro, non sconosciuto dallo stesso operatore; in altre parole, manca, nella fattispecie in esame, la dimostrazione che l'evento occorso al ripetitore Wind abbia determinato, in concreto, un disservizio al singolo utente ed i relativi danni.

In ultima istanza, Wind si rende disponibile a chiarire gli aspetti tecnici della problematica, anche partecipando in udienza, se ciò si rendesse necessario, a giudizio di questo Co.Re.Com.

Conclusivamente, chiede il rigetto integrale, per assoluta infondatezza della presente istanza di definizione, con ogni conseguenza di legge.

E', altresì, utile riportare qualche stralcio delle note di replica, fatte pervenire a cura del legale del ricorrente. In esse, tra l'altro, si evidenzia che:

- la ricostruzione dei fatti, di parte istante, non risulta contestata dall'operatore, che, anzi, in proposito ha allegato il grafico attestante l'anomala diminuzione del traffico telefonico transitato, nel periodo in questione, sul ripetitore danneggiato; a parere del ricorrente, tale circostanza basterebbe, da sola, a legittimare una richiesta di indennizzo sulla base degli importi predeterminati nella Carta dei servizi;

- in secondo luogo, si contesta l'affermazione avversaria, nella parte in cui si adduce una "temporanea impossibilità" di eseguire la prestazione, evidenziando, di contro, come la durata effettiva del disservizio (54 giorni) non autorizzi a definire "temporanea" l'impossibilità di eseguire la prestazione; per tale motivo, a giudizio del ricorrente, Wind è responsabile per la mancata, tempestiva riparazione del guasto stesso, come da impegno assunto nella propria Carta dei servizi (all'art. 1.2). All'uopo si evidenzia l'esistenza del principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte, giusta sent. n. 12477/2002, secondo cui *"Il debitore, per dimostrare l'assenza di colpa, deve provare di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione"* (i documenti allegati da Wind dimostrano, invece, che l'intervento di riparazione del ripetitore è stato avviato a distanza di oltre un mese dal guasto, facendo slittare, di conseguenza, le relative operazioni di ripristino della funzionalità della rete telefonica); ne consegue, ad avviso dell'istante, che l'operatore non è intervenuto tempestivamente per realizzare i suddetti interventi di riparazione e non ha, dunque, onorato l'impegno contrattuale di cui all'art. 1.2, citato. Tale ultima circostanza legittimerebbe la richiesta di indennizzo contrattuale avanzata dall'istante.

- In merito alla quantificazione degli indennizzi, parte ricorrente eccepisce l'illegittimità della norma contenuta nella Carta dei servizi dell'operatore, che prevede un tetto massimo di indennizzo, così violando il consolidato principio di proporzionalità, ripetutamente affermato dalla normativa di settore e ribadito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

- Infine, per quanto concerne reclami e segnalazioni, l'istante conferma di avere provveduto, nell'immediatezza del disservizio, ad effettuare segnalazioni telefoniche al servizio clienti Wind; ricorda che esiste un preciso obbligo, in capo agli operatori, di assicurare la tracciabilità di tutti i reclami dei clienti (ai sensi dell'art. 8 della Delibera Agcom n. 179/03/CSP) ed evidenzia, invece, come, in occasione delle segnalazioni telefoniche, gli addetti del servizio clienti non gli abbiano mai comunicato né i numeri identificativi delle segnalazioni, né i numeri di apertura pratica, né, infine, le proprie generalità o il codice operatore, così determinando l'impossibilità di tracciare le segnalazioni telefoniche, nonostante le stesse fossero state correttamente proposte. Chiede che di tale circostanza si tenga conto in sede di definizione della controversia e, qualora ritenuto necessario, si dispongano le eventuali integrazioni istruttorie, onde acquisire, presso il gestore telefonico, i necessari elementi conoscitivi.

- In relazione alla contestazione scritta del 16 gennaio 2012, l'istante evidenzia che anche la stessa è stata riscontrata tardivamente dall'operatore, con inosservanza del termine contrattuale di 45 giorni, atteso che la risposta risulta datata 16 aprile 2012, ma spedita il 30 aprile e pervenuta all'indirizzo istante il successivo 4 maggio. La risposta, inoltre, riproduce una formula generica e standardizzata, nella quale, tra l'altro, si evidenzia che *"non è emersa alcuna irregolarità nel funzionamento del servizio radiomobile di Wind"*, in contrasto evidente con la realtà dei fatti, come confermata da Wind nella propria memoria difensiva. Anche per questa via, l'istante si ritiene legittimato a richiedere il relativo indennizzo ai sensi della Carta dei servizi.

- Infine, in relazione all'onere probatorio, il ricorrente assume di non avere richiesto all'adito Co.Re.Com. una condanna dell'operatore al risarcimento dei danni, ma soltanto la liquidazione di indennizzi ricollegati *ipso iure* ad inadempimenti contrattuali del fornitore del servizio, ex art. 19 comma 4 della Delibera Agcom n. 173/07/Cons. Non vi è, pertanto, a giudizio del ricorrente, nessun danno da provare, ma, di contro, un inadempimento contrattuale dell'operatore, la cui sussistenza determina, automaticamente, il diritto dell'utente ad ottenere il correlato indennizzo, atteso che la sussistenza degli inadempimenti dell'operatore resistente è, nel caso di specie, un dato acclarato e non contestato e che, per conseguenza, l'utente nulla deve provare, essendo automatico il suo diritto all'indennizzo al solo ricorrere dell'inadempimento contrattuale suddetto.

## Motivi della decisione

### 1. Nel rito

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Quanto al comportamento procedimentale delle parti, valutabile ai fini della liquidazione delle spese, si osserva che entrambe hanno aderito all'esperimento di conciliazione, senza giungere ad un accordo conciliativo (in proposito, l'istante sottolinea il comportamento anticonciliativo tenuto, a suo dire, dall'operatore Wind nel corso dell'udienza).

Nel corso del procedimento di secondo grado si è omessa la convocazione delle parti in udienza, in quanto la stessa non è stata ritenuta utile ai fini della definizione.

## 2. Nel merito

L'oggetto del contendere, nella fattispecie qui in esame, concerne l'asserito inadempimento contrattuale dell'operatore Wind, consistente nella mancata erogazione del servizio sulle utenze mobili di titolarità dell'odierno ricorrente. Stando alle dichiarazioni del medesimo, non contestate dall'operatore, il disservizio si sarebbe protratto per circa 54 giorni, nell'inerzia ingiustificata dell'operatore, che avrebbe tardato a far eseguire le opere di ripristino dell'impianto danneggiato.

Quanto all'effettivo verificarsi dell'evento dannoso a carico di un ripetitore Wind nella zona di residenza dell'odierno ricorrente, la circostanza è pacifica e non risulta in alcun modo contestata dalla società resistente.

Quel che rileva, a giudizio di questo Comitato, sono alcuni aspetti dell'intera vicenda che risultano decisivi ai fini della risoluzione dell'odierna controversia e che si ritiene opportuno riassumere:

1) dall'istruttoria si evince che il ripetitore di che trattasi è stato danneggiato a causa di eventi atmosferici di eccezionale portata (ciò risulta provato dalla documentazione esibita agli atti a cura dell'operatore resistente). In tale ipotesi può agevolmente farsi ricorso ai criteri enunciati negli artt. 1218 e 1256 c.c., che esonerano il debitore-fornitore da responsabilità, se questi prova che l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione della prestazione non siano dipesi da fatto ad esso imputabile.

Anche gli artt. 3.3, 3.4 delle Condizioni Generali di Contratto Wind prevedono l'esonero (o la limitazione) della responsabilità dell'operatore quando questi dimostri che l'interruzione del servizio sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, come risulta provato nel caso di specie.

2) Quanto al protrarsi del disservizio, l'art. 1256 c.c., comma 2, sancisce che "se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento". In proposito, l'operatore convenuto ha esibito agli atti alcune schede tecniche che attestano l'indisponibilità dei servizi di rete mobile, nel sito di che trattasi, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2010 ed il 24 marzo 2010, descrivono i danni che hanno compromesso l'infrastruttura in questione ed indicano le attività necessarie e propedeutiche per il ripristino della staticità dell'impianto e la successiva messa in funzione dello stesso, non ultimo il rilascio, dalle autorità competenti, dei necessari titoli autorizzativi. L'operatore resistente indica nel 25 marzo 2010 il giorno in cui l'impianto è ritornato in funzione. Considerata l'intera vicenda, dal verificarsi dell'evento dannoso alla compiuta riattivazione dell'impianto, e considerati tutti gli adempimenti preliminari di cui l'operatore ha dato conto e dai quali non poté esimersi, non può che concludersi come il tempo complessivamente impiegato per la riattivazione del servizio fosse congruo nella sua durata. Per quanto sopra, si è dell'avviso che all'operatore non sia imputabile alcuna responsabilità da ritardo nell'adempimento.

3) Non si trascuri, inoltre, la particolare natura dei servizi dedotti in contratto; infatti, trattandosi, nel caso di specie, di un contratto di somministrazione di servizi di telefonia mobile (con carte prepagate), non può che condividersi quanto rilevato dal convenuto operatore: ovvero che a detti contratti non possano applicarsi tutte le ipotesi di inadempimento applicabili per i contratti di rete fissa. Infatti, diversamente da questi ultimi, i contratti di telefonia mobile sono caratterizzati dal fatto che il luogo di esecuzione del contratto non è certo, né predeterminato, poiché la prestazione del servizio può essere eseguita in qualsiasi parte del territorio (nazionale ed estero); per tale ragione il luogo di esecuzione del contratto non è oggetto di un preciso obbligo contrattuale a carico del debitore. Inoltre, nei servizi di telefonia mobile, il debitore-fornitore si impegna unicamente a garantire la massima copertura possibile del servizio, ma non può assicurare, allo stato delle attuali conoscenze tecniche, una copertura geografica assoluta e totale. In proposito, la società resistente produce agli atti una nota del Ministero dello Sviluppo Economico, datata 12 dicembre 2011, nella quale si certifica che la suddetta società telefonica ha adempiuto, conformemente a quanto prescritto nella licenza individuale, agli obblighi di copertura del servizio radiomobile sull'intero territorio nazionale.

4) Ancora non si trascuri un'ultima, non meno importante considerazione: l'odierno ricorrente avanza domanda di indennizzo, adducendo l'interruzione dei servizi (voce/sms/internet) sulle proprie utenze mobili, senza nulla allegare in proposito. Egli, infatti, si limita a riferire un fatto notorio (ovvero il danneggiamento occorso al ripetitore del proprio comune di residenza), che, in quanto tale, è del tutto pacifico ed incontestato da controparte, ed ha allegato, a supporto della propria pretesa, copia di deliberazioni, di questo e di altri Co.Re.Com., che hanno definito casi "analoghi" a quello qui in esame, al solo scopo di offrire un principio di diritto applicabile al caso

concreto. Tuttavia, non si trascuri che la fondatezza di ogni pretesa indennitaria va esaminata con riguardo alla specificità del caso concreto. Nella fattispecie qui in esame, il ricorrente non ha fornito, al di là di generiche e teoriche affermazioni di principio, alcun elemento probatorio, sia pure a livello embrionale, che consentisse un valido accertamento in relazione al concreto verificarsi dei disservizi lamentati sulle utenze in questione e, men che meno, di poter accertare la durata effettiva dei disservizi medesimi. Al riguardo, l'operatore evidenzia che l'istante non ha mai reclamato al proprio servizio clienti, in costanza del disservizio, e che, solo a distanza di circa due anni dall'accadimento, ha inoltrato una contestazione/diffida, con richiesta di indennizzo/risarcimento per i disservizi, a suo tempo, occorsi.

Ai sensi dell'art. 8 della delibera Agcom n. 179/03/CSP, gli operatori hanno l'obbligo di assicurare la tracciabilità di tutti i reclami/segnalazioni, anche telefonici, dei propri clienti e, per altro verso, incombe sull'utente l'onere di inoltrare reclami e segnalazioni all'operatore circa i disservizi riscontrati. Nel caso in esame, Wind assicura che nessun reclamo è stato tracciato, in quanto l'istante non ha mai effettuato alcuna segnalazione durante il periodo in questione.

Per contro, l'istante assume di avere provveduto, in costanza del disservizio, non solo alle segnalazioni telefoniche, ma, addirittura, che gli addetti del servizio clienti avrebbero omesso di fornirgli il codice operatore ed i numeri identificativi di apertura dei ticket di reclamo. Ne consegue che, agli atti del presente procedimento, nulla produce il ricorrente a sostegno della propria posizione.

Ravvisata l'assoluta genericità ed inconsistenza delle odierne domande di indennizzo, si deve concludere per la loro integrale infondatezza.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, il presente ricorso non merita accoglimento e deve, pertanto, essere rigettato.

### 3. Sulle spese di procedura

Ritenuto, dopo opportuna valutazione del comportamento delle parti in entrambi i gradi della controversia, che non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese di procedura;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.re.com, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

1) Il rigetto delle richieste di indennizzo avanzate dal sig. Vumbaca Xxxxx nell'odierna istanza di definizione della controversia;

2) Resta salva la possibilità per il ricorrente di avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;

3) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, come disposto dall'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";

4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

#### **I Componenti**

F.to Prof. Carmelo Carabetta

F.to Dott. Gregorio Corigliano

#### **Il Presidente**

F.to Prof. Alessandro Manganaro

#### **V. Il Direttore**

F.to Avv. Rosario Carnevale